

NORMA VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art.13 Disciplina degli orari della città 1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal d.lgs 114/98 e succ. mod., e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente. 2.L'Amministrazione Comunale, per le finalità di cui all'articolo 1, e nella tutela dell'interesse pubblico, promuove azioni dirette ad armonizzare gli interessi di sviluppo degli esercenti di attività economiche alle esigenze della vita quotidiana dei cittadini. 3.Il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone. 4.Le violazioni alle ordinanze di cui al comma 3 , se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00. 5.Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>Art.13 Disciplina degli orari della città 1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal d.lgs 114/98 e succ. mod., e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente. 2.L'Amministrazione Comunale, per le finalità di cui all'articolo 1, e nella tutela dell'interesse pubblico, promuove azioni dirette ad armonizzare gli interessi di sviluppo degli esercenti di attività economiche alle esigenze della vita quotidiana dei cittadini. 3.Il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone. 4.Le violazioni alle ordinanze di cui al comma 3 , se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p>
	<p>(introduzione nuovo articolo)</p> <p>Art.19 bis Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (Bagarinaggio) 1. Al di fuori delle biglietterie e delle agenzie, autorizzate a norma di legge, sul suolo pubblico o ad uso pubblico e sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità a qualunque titolo, è sempre vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso, a: a. manifestazioni fieristiche b. rappresentazioni liriche e teatrali c. concerti musicali e spettacoli teatrali o</p>

	<p>d'intrattenimento d. eventi sportivi.</p> <p>2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.</p> <p>3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei biglietti e dei titoli d'accesso ancora posseduti dal trasgressore e del denaro costituente il provento della vendita. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.</p>
<p>Art.20 Sala Giochi</p> <p>1. Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.</p> <p>2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.; - i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti; - siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi; - i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile; - sia rispettata la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere. <p>3. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale.</p> <p>4. I gestori assumono gli obblighi di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.</p> <p>5. L'autorizzazione può essere sospesa o</p>	<p>Art.20 Sala Giochi</p> <p>1. Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.</p> <p>2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.; - i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti; - siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi; - i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile; - sia rispettata la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere. <p>3. I gestori assumono gli obblighi di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.</p> <p>4. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per</p>

<p>revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.</p> <p>6. L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.</p>	<p>inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.</p> <p>5. L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.</p>
<p>Art.23 Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery</p> <p>1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Bologna.</p> <p>2. Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa all'attività principale.</p> <p>3. L'orario stabilito ai sensi del comma 2 può essere ridotto rispetto all'orario previsto per l'accettazione delle scommesse. La violazione degli orari è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa di settore.</p> <p>4. I gestori delle sale assumono gli obblighi di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni</p>	<p>Art.23 Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery</p> <p>1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Bologna.</p> <p>2. I gestori delle sale assumono gli obblighi di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.</p> <p>3. Il locale dove viene svolta l'attività deve rispettare la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere</p>
	<p>(introduzione nuovo articolo)</p> <p>Art.23 bis Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi e sale scommesse</p> <p>1. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale giochi di cui all'art. 22 e delle sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery di cui all'art.23.</p> <p>2. L'uso degli apparecchi elettromeccanici con vincite in denaro di cui all'art. 110 co. 6 Tulps presso i pubblici esercizi di somministrazione e bevande ed attività commerciali potrà avvenire nel rispetto dei limiti di orario di cui al precedente comma 1, se previsti, anche qualora l'orario prescelto per il tipo specifico di attività sia superiore alla fascia oraria indicata nell'ordinanza sindacale.</p> <p>3. I titolari degli esercizi di cui al comma 1 devono:</p> <p>- rendere noto al pubblico l'orario adottato e</p>

	<p>l'eventuale giorno di chiusura con l'apposizione di un cartello visibile dall'esterno;</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare preventivamente al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura - osservare l'orario prescelto e comunicato al Comune. <p>4. Le violazioni alle ordinanze di cui al comma 1 e alle disposizioni del presente articolo, se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p>
<p>Art.25 Programmazione delle attività</p> <p>1. Le domande di svolgimento delle attività devono essere presentate dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>2. Le attività potranno svolgersi esclusivamente nei seguenti intervalli temporali :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Circo nel periodo natalizio; b) il Luna Park dal 16 aprile al 15 giugno . <p>3. Il periodo effettivo di svolgimento viene determinato con l'autorizzazione dirigenziale in considerazione della durata delle manifestazioni fieristiche che condizionano l'idoneità dell'area Parco Nord.</p>	<p>Art.25 Programmazione delle attività</p> <p>1. Le domande di svolgimento delle attività devono essere presentate dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>2. Le attività potranno svolgersi esclusivamente nei seguenti intervalli temporali :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Circo nel periodo natalizio; b) il Luna Park dal 16 aprile al 15 giugno (edizione primaverile) e da dicembre a febbraio (edizione invernale). <p>2 bis. Durante l'edizione invernale, in caso di coincidenza dei periodi di svolgimento delle attività, l'occupazione di suolo pubblico del Luna Park, è rilasciata compatibilmente e comunque in via residuale all'occupazione rilasciata all'attività del Circo.</p> <p>3. Il periodo effettivo di svolgimento viene determinato con l'autorizzazione dirigenziale in considerazione della durata delle manifestazioni fieristiche che condizionano l'idoneità dell'area Parco Nord.</p>
<p>Art.26 Criteri di concessione</p> <p>1. Con separato provvedimento di Giunta verranno individuati i criteri per l'assegnazione delle aree; fino all'entrata in vigore dello stesso si applicano i seguenti criteri preferenziali:</p> <p>per il Circo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maggiori dimensioni dell'attività; b) non utilizzo di animali; c) ordine di presentazione delle domande. <p>per le attrazioni nel Luna Park:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) anzianità di presenza dell'attrazionista purché presente anche nelle due edizioni precedenti; b) novità dell'attrazione. 	<p>Art.26 Criteri di concessione</p> <p>1. Con separato provvedimento di Giunta verranno individuati i criteri per l'assegnazione delle aree; fino all'entrata in vigore dello stesso si applicano i seguenti criteri preferenziali:</p> <p>per il Circo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maggiori dimensioni dell'attività; b) non utilizzo di animali; c) ordine di presentazione delle domande. <p>per le attrazioni nel Luna Park:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) anzianità di presenza dell'attrazionista purché presente anche nelle due edizioni precedenti; b) novità dell'attrazione <p>2. nel caso di attrazioni singole isolate, in caso di richieste di occupazioni di suolo pubblico fino a 60 giorni, la concessione viene rilasciata dal Settore competente a seguito di presentazione di domanda da parte dell'esercente munito di apposita licenza</p>